

ART. 1 - DENOMINAZIONE — SEDE

E' costituita un'associazione denominata "CENTRO COMMERCIALE NATURALE "Marina di Massa: a spasso per la costa", in sigla C.C.N "Marina di Massa: a spasso per la costa". L'associazione ha sede in Marina di Massa.

Nell'ambito territoriale della Circostrizione n. del Comune il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

L'Associazione "C.C.N "Marina di Massa: a spasso per la costa" riunisce in associazione tutti gli operatori commerciali e turistici (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo commerciale ,turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio di MARINA DI MASSA.

Art. 3– Oggetto sociale.

L'Associazione "Marina di Massa: a spasso per la costa" non ha finalità di lucro e si propone le seguenti finalità:

- 1) crescita socio economica del Centro Commerciale Naturale;
- 2) organizzazione e sviluppo del Centro Commerciale Naturale;
- 3) valorizzazione delle produzioni e delle attività miste locali;
- 4) sostenere e preservare le tradizioni locali per la promozione territoriale.

Art. 4– Costituzione e nuove adesioni sociali.

I sottoscrittori il Protocollo d'Intesa del Progetto Regionale "A SPASSO PER LA COSTA nel dicembre 2004, costituiscono il gruppo dei soci promotori e costituenti.

L'Associazione "Marina di Massa: a spasso per la costa" è aperta all'adesione di nuovi Soci e in particolare degli operatori delle attività miste che operano nelle aree che danno forma al Centro Commerciale Naturale "Marina di Massa: a spasso per la costa"

Art. 5-Durata.

La durata dell'Associazione è fissata dalla costituzione sino al 31 dicembre 2011 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

L'eventuale proroga dovrà essere deliberata dalla maggioranza delle parti promotrici.

Art. 6– Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita dai Soci, sia promotori del Protocollo d'Intesa sia successivi aderenti.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, anche da non Soci; nessuno può rappresentare più di tre Soci, oltre sé stesso.

Art. 7– Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

1. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approva il programma di mandato;
3. approva il programma ed il bilancio di previsione, proposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. approva il bilancio consuntivo, proposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
5. fornisce indirizzi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto;

Art. 8– Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, preferibilmente per mezzo di posta elettronica, fax, posta ordinaria e se c'è carattere di urgenza a mezzo telefono agli indirizzi espressamente indicati dai Soci e dai componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata l'intera compagine sociale ed è intervenuta la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è altresì convocata su proposta:

- del Consiglio Direttivo;
- di almeno ¼ (un quarto) di tutti i Soci;

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione (che non potrà essere convocata a meno di 30 minuti dall'ora della prima convocazione) l'Assemblea è comunque regolarmente costituita con qualsiasi numero di Soci e purché ci sia la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche e chiunque, anche non Socio, può presenziare.

Art. 9– Modalità di funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Qualora non siano presenti né il Presidente né i due Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dal Socio più anziano per età anagrafica, che accetti la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario di Assemblea che può essere scelto anche fra i non Soci.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, presenti o rappresentati.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, contenente l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e di quelli trattati, le deliberazioni prese e gli eventuali motivi di dissenso.

Art. 10– Consiglio Direttivo.

L'Associazione “Marina di Massa: a spasso per la costa” è amministrata da un Consiglio Direttivo, da un minimo di 5(cinque) a 15 (quindici) membri. Il Consiglio potrà essere integrato da tre membri segnalati dalla Confcommercio, Confesercenti e Pro Loco Marina di Massa possono anche essere non soci e qualificati come tecnici scelti fra esperti di riqualificazione urbana, di organizzazione dei Centri Commerciali Naturali, di promozione turistica e del territorio, del settore commercio e finanziamenti, dei procedimenti amministrativi ed affari legali.

Possono altresì fare parte del Consiglio Direttivo come membri di diritto i rappresentanti del Comune di Massa, della Provincia e della Camera di Commercio e dell'APT.

I Consiglieri durano in carica cinque anni, al termine dei quali sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri rassegnino le proprie dimissioni o vengano a mancare per qualsiasi motivo o comunque non espletino le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla cooptazione provvisoria in attesa della ratifica e nomina nella prima assemblea utile.

Nel caso in cui si renda dimissionaria contemporaneamente più della metà dei Consiglieri in carica o quando gli stessi, per qualunque motivo, vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e sarà convocata l'Assemblea per dar luogo alle nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito un Presidente, due vice Presidenti di cui uno Vicario, l'Amministratore ed il Segretario.

Art. 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione tramite azioni volte al raggiungimento degli obiettivi discussi ed approvati dall'Assemblea provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo predisporre il programma di mandato da proporre all'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio dello stesso e, una volta approvato, operare per la sua attuazione, ricorrendo eventualmente a consulenze esterne. Altresì è compito del Consiglio Direttivo predisporre il programma ed il bilancio di previsione nonché il bilancio consuntivo da proporre annualmente all'Assemblea.

Art. 12– Compensi del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio ufficio.

Art. 13 – Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nella sede sociale ed anche altrove con avviso per posta elettronica, telefax, oppure in casi di urgenza con chiamata telefonica almeno due giorni

prima di quello fissato per l'adunanza ovvero senza necessità di preventive formalità nel caso in cui alla riunione siano presenti tutti i suoi componenti.

La convocazione del Consiglio può anche essere richiesta da almeno tre Consiglieri, indicando specificamente gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Coordinatore e di almeno tre Consiglieri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei componenti effettivi presenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, contenente l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e di quelli trattati, le deliberazioni prese e gli eventuali motivi di dissenso.

Art. 14 – Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, al quale competono le funzioni di coordinamento per l'attuazione del programma annuale, di cui all'art. 10, oltre al controllo degli obiettivi ed alla rappresentanza del Centro Commerciale Naturale verso i terzi.

Il Presidente rappresenta l'intera compagine sociale, tutela la dignità dell'Associazione ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dallo Statuto, garantendone la trasparenza ed il buon funzionamento.

Il Presidente svolge altresì i seguenti compiti:

1. convoca e presiede l'Assemblea;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare un segretario ed un tesoriere, anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Funzioni delegate.

Sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo possono delegare particolari funzioni ad uno o più dei propri componenti o a un comitato esecutivo, determinandone i limiti.

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente ed il Vice Presidente possono rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per singoli atti di straordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 16 – Esercizio dell'Associazione e relativo bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere obbligatoriamente corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione.

Art. 17 – Capitale sociale e destinazione delle risorse.

L'Associazione si finanzia attraverso:

- finanziamenti pubblici o privati;
- contributi dei Soci;

- proventi dalle attività contemplate dallo Statuto;
- contributi dei Soci per la realizzazione di specifiche iniziative;
- qualsiasi altra entrata.

Il capitale sociale, come sopra determinato, è destinato in base agli indirizzi dell'Assemblea e con atti dispositivi del Consiglio Direttivo esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuite in modo diretto o indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Funzioni di controllo.

Le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite, potranno essere assegnate ad un soggetto giuridico garante.

L'eventuale conferimento dell'incarico sarà deliberato dall'Assemblea.

Art. 19 – Scioglimento della Associazione.

L'Associazione può essere anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dalla maggioranza delle parti promotrici.

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, a norma dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

ART. 20 - NORME FINALI

In relazione alla grande novità che rappresenta il neo costituito Centro Commerciale Naturale MARINA DI MASSA : A SPASSO PER LA COSTA il presente Statuto può essere modificato in qualsiasi momento per necessità di maggiore efficacia nei confronti degli obiettivi, con l'approvazione dei due terzi dei Soci effettivi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.